

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.304

del 01.07.2004

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. Ricorsi della "S.I.C.O.M." s.r.l. per l'annullamento di determinazione del Dirigente del Mercato Ortofrutticolo e del nuovo Regolamento per il funzionamento dello stesso mercato.

L'anno duemilaquattro, il giorno uno del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig. Minervini Tommaso - Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 6.7.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari e notificato a questo Ente in data 28.11.2003 con prot. n.130, la SICOM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Del Vecchio Nicola, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza n.30394 del 04.07.2003, con la quale il Sindaco del Comune di Molfetta - rilevata una situazione critica sotto il profilo igienico e sanitario e strutturale del Mercato ortofrutticolo di Via Nino Bixio, come emersa a seguito di accertamenti svolti dai NAS del Comando Carabinieri in data 07.03.2003, e del servizio di igiene pubblica dell'ASL BA/2 (nota prot. n.15580 del 03.04.2003) - in via contingibile ed urgente, disponeva il trasferimento del detto mercato, nonché per l'annullamento della determinazione n. 13 in data 05.11.2003 del Dirigente del mercato ortofrutticolo;
- Successivamente, con atto prot. n. 22 notificato a questa P.A. il 05.03.2004, la prefata società proponeva dinanzi al TAR Puglia – Bari – ulteriore ricorso n. 461/2004 per l'annullamento della delibera n. 4 adottata dal Consiglio Comunale il 03.02.2004, avente per oggetto l'approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento del mercato ortofrutticolo, nonché della comunicazione prot. n.9983 datata 02.03.2004 a firma del Direttore Generale, notificata alla società ricorrente unitamente alla detta delibera;
- La SICOM, poi, essendo successivamente emersi nuovi elementi, ha presentato istanza dinanzi al medesimo Tribunale per motivi aggiunti al ricorso 461/04;
- Con le azioni de quibus si contestano: la carenza del potere di determinare criteri di assegnazione dei posteggi della detta struttura diversi da quelli previsti dall'art. 25, comma 1°, del regolamento comunale di mercato, le norme transitorie contenute nell'art.49, introdotte nel medesimo regolamento di mercato, e la dedotta violazione dei commi 1° e 2° dell'art. 6 della legge 125/1959;
- Ritenuto che le azioni poste in essere dalla SICOM s.r.l., come legalmente rappresentata, risultano destituite di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l'importanza della questione, la costituzione nella fase di merito dei giudizi de quibus, per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nicolò Mastropasqua da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Nicolò Mastropasqua, con studio in Molfetta alla Via Alessandro Volta n.53/B per la rappresentanza nella fase di merito dei giudizi amministrativi instaurati dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla SICOM s.r.l., come legalmente rappresentata c/ il Comune di Molfetta, meglio descritti in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.